(N. 257)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

Modifica dell'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, concernente la riforma della carriera diplomatica.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di conferire alle norme che prevedono la promozione al grado VI della carriera diplomatica una maggiore sistematicità e coerenza con i princìpi cui si ispirano le norme del titolo IV della legge 13 febbraio 1952, n. 106, si rende opportuno modificare l'articolo 13 della legge stessa.

Le norme relative ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato prevedono la specifica selezione di un esame per la promozione dal grado IX al grado VIII.

Per il ruolo diplomatico sia in base alla legge 2 giugno 1927, n. 862, sia in base alla legge 13 febbraio 1952, n. 106, tale esame, anzichè nel pasaggio dal grado IX al grado VIII, è previsto nel passaggio dal grado VII al grado VI.

Il differente periodo di carriera e quindi la presumibile differente età in cui l'esame si effettua, comportano necessariamente un diverso metodo di selezione: quindi non le composizioni in otto ore, bensì i temi da svolgere in un più ampio periodo di tempo.

A ciò si aggiunge la circostanza che, risiedendo i funzionari di ruolo diplomatico in sedi talvolta lontanissime dall'Italia, si renderebbe concretamente impossibile un loro simultaneo richiamo al Ministero, con conseguente paralisi del servizio.

Per le suesposte considerazioni si ritiene opportuno che i temi debbano essere svolti nelle rispettive sedi entro un congruo periodo di tempo, fissato dal regolamento.

Conseguentemente, poichè un tema svolto nelle suddette condizioni non può tecnicamente qualificarsi prova di esame, sembra opportuno dare alla prova stessa la configurazione giuridica effettivamente rispondente alla sua specifica natura: pertanto il concorso di promozione dal grado VII al grado VI deve essere qualificato non già come « esame di concorso » bensì come « concorso per titoli speciali di servizio ».

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge che viene presentato al vostro esame ha per scopo di modificare nel senso suddetto l'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, lasciando inalterate le restanti disposizioni dell'articolo stesso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, n 106, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni dal grado VII al grado VI hanno luogo con decreto ministeriale, in base a concorso per titoli speciali di servizio. Fra i predetti titoli sono compresi due temi, vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

« I predetti temi, assegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, sono svolti dai candidati nella rispettiva sede di servizio, entro un congruo termine, fissato dal regolamento.

« Per essere ammessi al concorso, occorre che i funzionari del grado VII abbiano una anzianità di almeno dieci anni, compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli Organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

« Le norme relative alla composizione della Commissione giudicatrice, allo svolgimento dei temi, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

« Le promozioni al grado VI sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

« Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado VI senza aver conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo concorso ».